



Prot. n. 3069

ORDINANZA n. 17 del 03/04/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all'art.1, dispone:

- al comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*;
- al comma 2 che, *"tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:*
 - k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, specificamente individuati;*
 - l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;*
 - n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;*
 - o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3"*;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTI l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che “*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*” e, al di fuori di dette ipotesi, non è consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o dimora;

VISTA

l'ordinanza della Regione Campania n.15 del 13 marzo 2020, con la quale, sulla base della situazione epidemiologica registrata alla detta data dall'Unità di crisi regionale e dei comportamenti rilevati dalle Forze dell'Ordine e dai mass media, di diffusa violazione dell'obbligo di determinare situazioni di affollamento nelle strade e luoghi pubblici, è stato disposto che :

“Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

2. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

3. E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;*
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi”.*

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e l'obbligo



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praejanum

immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro (omissis)";

VISTE:

- L'Ordinanza del Comune di Praiano n. 10 del 09.03.2020 ad oggetto: *Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Praiano.*
- L'Ordinanza del Comune di Praiano n. 11 del 10.03.2020 ad oggetto: *Attivazione de Centro Operativo Comunale in relazione all'emergenza sanitaria per il contagio COVID-19.*
- L'Ordinanza del Comune di Praiano n. 12 del 16.03.2020 ad oggetto: *Adozione dl ulteriori misure preventive e precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19. Disposizioni di chiusura temporanea del cimitero comunale e dei parchi pubblici (Parco Cercole e Parco Letizia).*
- L'Ordinanza del Comune di Praiano n. 13 del 16.03.2020 ad oggetto: *Adozione dl ulteriori misure preventive e precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19. Disposizioni per il Settore Edile de dei Servizi correlati", con efficacia fino al 25.03.2020.*
- L'Ordinanza del Comune di Praiano n. 14 del 16.03.2020 ad oggetto: *DPCM 11.03.2020 – Individuazione dei servizi Indifferibili, con efficacia fino al 03.04.2020.*
- L'Ordinanza del Comune di Praiano n. 15 del 23.03.2020 ad oggetto: *Sospensione delle attività di accensione di fuochi all'aperto e bruciatura di sfalci di potature e residui vegetali sul territorio comunale, con efficacia fino al 03.04.2020.*
- L'Ordinanza del Comune di Praiano n. 16 del 25.03.2020 ad oggetto: *Gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus COVID -19, con efficacia fino al 30.04.2020.*

CONSIDERATO

- che l'Ordinanza del Comune di Praiano n. 13 del 16.03.2020 ha efficacia fino al 25.03.2020;
- che le Ordinanze del Comune di Praiano n. 14 del 16.03.2020 e n. 15 del 23.03.2020 hanno efficacia fino al 03.04.2020;
- che la situazione sussistente ad oggi sul territorio regionale, quale rappresentata dai report ufficiali dell'Unità di Crisi regionale registra un numero ancora elevato di contagi;
- che con Ordinanza n. 23 del 25.03.2020 la Regione Campania ha prorogato fino al 14 aprile 2020 le misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'Ordinanza n. 15/2020;

RAVVISATA l'esigenza di prorogare tutte le misure relativamente a:

- chiusura al pubblico del Cimitero Comunale e dei Parchi Pubblici (Parco Cercole e Parco Letizia);



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

RITENUTO, inoltre, per quanto riguarda il divieto di accensione fuochi all'aperto, consentire tale attività limitatamente alla giornata di martedì dalle ore 19.00 alle ore 23.00;

EVIDENZIATO che tale modifica si rende necessaria per consentire ai cittadini che non possono uscire di sistemare adeguatamente gli orti domestici, oltre che ridurre il fenomeno dell'accensione dei fuochi alla ripresa delle attività, contenendo la quantità di sfalci che viene introdotta nella raccolta ordinaria dei rifiuti;

Al fine di non vanificare gli effetti sin qui conseguiti sul territorio,

ORDINA

Con decorrenza dalla data del 3 aprile e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio comunale è prorogata la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale e dei Parchi Pubblici (Parco Cercole e Parco Letizia);

Con decorrenza dalla data del 3 aprile e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio comunale è consentita l'accensione di fuochi all'aperto e bruciatura di sfalci di potature e residui vegetali **limitatamente nella giornata del martedì dalle ore 19.00 alle ore 23.00**, nel rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 36/2013;

DISPONE

1) la notifica della presente Ordinanza:

- alla Stazione dei Carabinieri di Positano – mail stsa315830@asmepec.it;
- al Comando di Polizia Locale di Praiano – protocollo.praiano@asmepec.it.

2) la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, fermo restando le ulteriori forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199.

Si rende noto Responsabile del presente Procedimento è il dott. Alessandro Gargiulo, Responsabile del Settore Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 03/04/2020

